Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 21 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 21 GIUGNO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1968-1983. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'OTTAVA estrazione eseguita il 4 giugno 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.
(5024)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1009**.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale, fra l'altro, fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnica bancaria e professionale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino;

Vista la lettera del 27 settembre 1975, n. 4372, con la quale il rettore dell'Ateneo ha comunicato che il posto in questione è vacante dal 1° novembre 1971;

Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione siano venute meno le motivate esigenze didattiche e scientifiche che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di tecnica bancaria e professionale della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Torino è recuperato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario di cui al precedente articolo è assegnato alla cattedra di storia della filosofia medioevale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **428**.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua francese della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Cagliari;

Vista la rettorale n. 8696 del 23 dicembre 1975 del rettore dell'Ateneo di Cagliari dalla quale risulta che il posto in questione è rimasto inutilizzato dalla data dell'assegnazione;

Considerato pertanto che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione siano venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopra citata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970 alla cattedra di lingua francese della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Cagliari è recuperato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario di cui al precedente articolo è assegnato alla seconda cattedra di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1976, n. **429**.

Recupero e nuova assegnazione di due posti di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1969, registro n. 107, foglio n. 83, con il quale è stato assegnato, tra l'altro, per modifica di statuto, un posto di assistente di ruolo all'insegnamento di misure meccaniche della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna;

Vista la rettorale del 14 luglio 1975, n. 25007, da cui risulta che i suindicati posti di assistente ordinario sono vacanti da più di tre anni;

Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura dei posti nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione dei posti alle cattedre sopracitate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, alla cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna è recuperato e, contestualmente, assegnato alla cattedra di chirurgia toracica della stessa facoltà e della stessa Università.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 13 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1969, registro n. 107, foglio n. 83, all'insegnamento di misure meccaniche della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna è recuperato e, contestualmente, assegnato alla cattedra di fisica del reattore nucleare del corso di laurea in ingegneria nucleare della stessa facoltà e della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 73

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo dedicato agli emigranti italiani nel mondo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 113, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1354 del 9 luglio 1975;

Decreta:

E' emesso un francobollo dedicato agli emigranti italiani nel mondo, del valore da L. 70.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta raffigura, con una immagine di gusto popolare, l'imbarco di alcuni emigranti sulla nave che li porterà in terre lontane. In alto, è posta la leggenda « EMIGRAZIONE ITALIANA NEL MONDO »; sul lato sinistro, l'indicazione del valore « 70 LIRE » e, verticalmente, la parola « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 236

(6878)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1975.

Emissione di francobolli ordinari aventi come soggetti: le fontane d'Italia, l'arte italiana, ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1976, altri valori appartenenti alle suddette serie;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1356 del 30 luglio 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1976, di francobolli ordinari aventi come soggetti:

1) una fontana del Veneto;
2) una fontana della Liguria;
3) una fontana delle Puglie;
4) un'opera di Giacomo Serpotta;
5) un'opera di Umberto Boccioni;
6) Lorenzo Ghiberti;
7) Carlo Dolci;
8) Giovanni Battista Piazzetta;
9) Domenico Bigordi, detto il Ghirlandaio;
10) Giovanni Battista Salvi, detto il Sassoferrato;
11) il Santo Natale;
12) il castello di Fenis di Aosta;
13) i trulli della Valle d'Itria;
14) l'isola d'Ischia.

Art. 2.

Con successivi decreti verranno di volta in volta indicati i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1975

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Registro n. 26 Poste, foglio n. 239

(6777)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa - Industria del legno, dei metalli e della plastica, in San Donà di Piave.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Papa - Industria del legno, dei metalli e della plastica, con sede in San Donà di Piave (Venezia), con effetto dal 18 novembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1975 e 19 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa - Industria del legno, dei metalli e della plastica, con sede in San Donà d Piave (Venezia), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7188)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bis-Sal » della ditta Farmaceutici Vepharma, in Venezia. (Decreto di revoca n. 4769/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 gennaio 1950 e 7 luglio 1959, con i quali venne registrata al n. 2769 la specialità medicinale denominata « Bis-Sal » fiale, a nome della ditta Farmaceutici Vepharma, con sede in Venezia, Castello, 6611, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biochimico veneto VE-BI, con sede in Spinea (Venezia);

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bis-Sal » fiale, registrata al n. 2769 in data 4 gennaio 1950 e 7 luglio 1959, a nome della ditta Farmaceutici Vepharma, con sede in Venezia, Castello, 6611.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6732)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una, con adeguamento, da applicare come complementare di altra tariffa in vigore oppure in forma collettiva, di opposizioni a scadenza ed al termine del differimento nonchè di condizioni speciali di polizza, presentate della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol-vita, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol-vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una con adeguamento da applicare come complementare di altra tariffa adeguabile in vigore, oppure in forma collettiva, di opzioni a scadenza ed al termine del differimento nonchè di condizioni speciali di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una con adeguamento complementare di altra tariffa adeguabile in vigore, oppure per forme collettive, di opzioni a scadenza ed al termine del differimento nonchè di condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol-vita, con sede in Bologna:

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, e a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio versato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso (da applicare come complementare di rendita adeguabile oppure in forma collettiva);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, in misura adeguabile, in una rendita vitalizia adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita vitalizia immediata su due teste pagabili sino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita vitalizia immediata su due teste interamente o parzialmente riversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile, in una rendita vitalizia immediata, su due teste, interamente o parzialmente riversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni speciali per l'adeguamento annuale delle rendite adeguabili e per l'assicurazione mista a premio unico.

Roma, addì 6 maggio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7151)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ginefil » della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4767/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 26 giugno 1957, con il quale fu registrata al n. 12689 la specialità medicinale denominata « Ginefil » (polvere in cartine), a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione n. 12689 della specialità medicinale denominata « Ginefil » (polvere in cartine), concessa, con provvedimento in data 26 giugno 1957, a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: Dal Falco

(6731)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Iodolitial » della ditta Officina farmaceutica fiorentina, in Viareggio. (Decreto di revoca n. 4799/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 4 gennaio 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 5605/*D* e 5605/*D*-1 rispettivamente la categoria fiale con *B*-1 tipo normale e la relativa serie fiale con *B*-1 tipo forte della specialità medicinale denominata « Iodolitial » a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina, con sede in Viareggio (Lucca), via G. Puccini, 46/48, preparato nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i controlli eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni dei prodotti suddetti, hanno avuto esito non favorevole, essendo risultata la composizione degli stessi non corrispondente a quella dichiarata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria fiale con *B*-1 tipo normale della specialità medicinale denominata « Iodolitial » nonchè della relativa serie fiale con *B*-1 tipo forte, registrate ai numeri 5605/*D* e 5605/*D*-1, in data 4 gennaio 1965, a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina, con sede in Viareggio (Lucca).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1976

Il Ministro: Dal Falco

(6738)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1976.

Assegnazione del territorio del Regno di Tonga alla giurisdizione dell'ambasciata d'Italia in Wellington (Nuova Zelanda).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Il territorio del Regno di Tonga è assegnato alla giurisdizione dell'ambasciata d'Italia in Wellington (Nuova Zelanda).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dalla data della pubblicazione stessa.

Roma, addì 18 maggio 1976

Il Ministro: Rumor

(6972)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1976.

Costituzione di un comitato ministeriale di coordinamento per la trasmissione dati nell'ambito dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Considerate le accresciute esigenze, qualitative e quantitative, della utenza in materia di servizi nazionali e internazionali di trasmissione dati;

Tenute presenti le iniziative sorte in ambito internazionale, ed in particolare in ambito C.E.P.T. (Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e teleco-

municazioni), nonchè in ambito nazionale per la realizzazione di reti di telecomunicazioni altamente efficienti sotto il profilo tecnico-economico;

Rilevata la necessità che l'Amministrazione italiana attui una sempre più costante e decisa azione programmatica al fine di assicurare:

la più efficace tutela degli interessi nazionali, sia pure nel quadro della compatibilità di detti interessi con la più aperta collaborazione in ambito internazionale;

la conformità degli interventi in ambito nazionale ad una visione globale del problema che tenga anche conto dei possibili riflessi sulla futura rete internazionale di trasmissione dati per il pubblico servizio;

Considerata la opportunità di affidare il compito di promuovere detta azione ad un comitato nel quale siano rappresentati tutti i competenti organi ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, nell'ambito dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni, un comitato ministeriale di coordinamento per la trasmissione dati con i seguenti compiti:

assicurare un più attivo coordinamento fra tutti gli organi dell'amministrazione interessati al settore della trasmissione dati, anche al fine di rendere con continuità disponibili un quadro organico e completo della situazione nonchè gli elementi di valutazione indispensabili perchè l'amministrazione possa assumere tempestivamente le decisioni più opportune sia in ambito nazionale che internazionale;

proporre alle competenti autorità l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nel quadro dell'azione svolta dall'amministrazione per porre a disposizione della utenza una rete di trasmissione dati che sia la più rispondente agli interessi del Paese;

prendere gli opportuni contatti con tutti gli organismi nazionali interessati al settore della trasmissione dati;

trattare, tramite il suo presidente, con le organizzazioni internazionali competenti in materia ed in particolare con quelle interessate alla realizzazione di reti per la trasmissione dati, tutte le questioni di ordinaria amministrazione, nell'ambito delle direttive generali impartite dalle superiori autorità.

Art. 2.

Il comitato di cui all'art. 1 è costituito come segue:

Presidente:

Valletti Borgnini dott. Alfredo, dirigente generale - Direzione centrale dei servizi telegrafici e radioelettrici.

Membri:

Misino dott. ing. Angelo, dirigente superiore - ASST - Direzione centrale commerciale e traffico;

Russo dott.ssa Cecilia, dirigente superiore - ASST - Direzione centrale controllo concessioni;

Vighi dott. ing. Augusto, dirigente superiore - Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni;

D'Atri dott.ssa ing. M. Luisa in Attanasio, primo dirigente - Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni;

Barra Caracciolo dott.ssa ing. M. Luisa in Greco, primo dirigente - Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Tiberio dott. Sebastiano, primo dirigente - Direzione centrale automazione;

Insinna dott. Antonino, primo dirigente - Direzione centrale dei servizi telegrafici e radioelettrici;

Carli dott. Marcello, direttore di divisione ad esaurimento - Direzione centrale ASST;

Mangoni ing. Mario, direttore di divisione ad esaurimento - Direzione centrale dei servizi telegrafici e radioelettrici;

Di Pasquale dott. Aldo, direttore di divisione ad esaurimento - Direzione centrale dei servizi telegrafici e radioelettrici;

Tormenta dott. Ivo, direttore di divisione ad esaurimento - Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Repaci dott. Giuseppe, direttore di divisione aggiunto - Direzione centrale dei servizi telegrafici e radioelettrici;

Micciarelli ing. Antonio, direttore di divisione aggiunto - Direzione centrale automazione;

Rossi ing. G. Battista, direttore di sezione - Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

Segretario:

Santarelli per. ind. Michelangelo - Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il Ministro: ORLANDO

(6880)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1976.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Isernia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 1006/V del 2 aprile 1976, con la quale il veterinario provinciale di Isernia chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Isernia è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7149)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1976.

Sostituzione del presidente della commissione per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota del 20 aprile 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Pisa fa presente la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il dott. Paolo Lo Pumo, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio predetto, con l'avv. Pasquale Magarò, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

L'avv. Pasquale Magarò è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pisa, in sostituzione del dott. Paolo Lo Pumo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6935)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1976.

Autorizzazione alla « S.A.I. - Società adriatica interconsortile - S.p.a. », in Roma, ad istituire ed esercitare in Ancona un magazzino generale per il deposito di cereali e granaglie nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza 29 luglio 1974, con la quale la « S.A.I. - Società adriatica interconsortile - S.p.a. », con sede in Roma, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Ancona - porto - molo sud, banchina n. 21, un magazzino generale per il deposito di cereali e granaglie nazionali, nazionalizzati ed esteri;

Vista la deliberazione n. 45 del 12 febbraio 1975, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare per l'istituendo magazzino generale;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona, trasmesso dalla predetta camera con foglio n. 1800 del 20 gennaio 1976, attestante la regolare esecuzione — in conformità del progetto a suo tempo approvato — dei lavori di costruzione del silos e delle opere accessorie destinati a costituire il complesso del magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La « S.A.I. - Società adriatica interconsortile - S.p.a. », con sede in Roma, via Curtatone n. 3, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Ancona - porto - molo sud, banchina n. 21, un magazzino generale per il deposito di cereali e granaglie nazionali, nazionalizzati ed esteri nel silos della capacità di mc 26.497, costituito da n. 12 celle e n. 4 intercelle, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, con la deliberazione n. 45 del 12 febbraio 1975.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale, è stabilito in L. 25.000.000 (venticinquemilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1976

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per le finanze*
GALLI

(6776)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Trieste;

Vista la nota del 17 aprile 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Trieste fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Andrea Marsi, perchè collocato a riposo, con il dott. Angelo Rollo;

Decreta:

Il dott. Angelo Rollo è stato nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Trieste, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Andrea Marsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6937)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 187;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Como presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Pisa dott. Natale, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Lolli ing. Vittorino, rappresentante del genio civile;

Bernari dott. Renato, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cetti dott. Giorgio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Porcelli Mauro, Sacchelli Mario, Radaelli Ambrogio, Villa Alessandro, Virgilio Stefano, Brugnoli Giampiero e Ratti Giancarlo, rappresentanti dei lavoratori;

Di Gennaro dott. Alberto, Rotta rag. Oscar, Passera dott. Gianni e Petruzzino rag. Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Guaita Emilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6940)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1976.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 142 del 18 marzo 1976, con la quale il veterinario provinciale di Rieti chiede per la provincia di Rieti il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che il tasso d'infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Rieti è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7069)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1976.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici di cui all'art. 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il quale dispone che l'abbuono del 18 per cento dei diritti erariali (ora imposta sugli spettacoli) concesso agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria è elevato al 35% per le giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto risulta inferiore alle 200 lire nette e dà facoltà di modificare tale limite di prezzo in relazione alle variazioni dell'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Tenuto presente che, in base alle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — nel 1965, data di entrata in vigore della surrichiamata legge n. 1213, il prezzo medio dei biglietti cinematografici risultava pari a L. 240;

Considerato che, a seguito delle variazioni accertate per il 1974, il limite di prezzo, con decreto ministeriale 3 luglio 1975, è stato elevato a L. 493 nette;

Avuto riguardo che il prezzo medio è ulteriormente salito, raggiungendo nel 1975 l'importo di L. 705,79 con un incremento complessivo del 194,079% rispetto al prezzo del 1965;

Considerato che si sono, pertanto, verificati i presupposti voluti dalla legge perchè possa essere nuovamente modificato il suddetto limite di prezzo massimo, ai fini della concessione del maggiore abbuono del 35%;

Considerato che il nuovo limite di prezzo può essere fissato in L. 587;

Decreta:

Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 493 con il decreto ministeriale 3 luglio 1975, è fissato in L. 587 (cinquecentottantasette).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(7249)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 772-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cofeva di Cominetti Mario & C., in Valenza, via Mazzini, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 772-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(7090)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 2011-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Minguzzi Flavio, in Valenza, via Einaudi, 5, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 2011-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(7091)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 354-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « G.O.I. » di Piccoli & Roma, S.n.c., in Vicenza, via Marasca, 14, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 354-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7096)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 642-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Soc. Vicentina metalli preziosi VIMET, in Vicenza, via Corbetta, 15, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 642-VI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7092)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 9-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Donna Gemma Luigi & Figli, in Vicenza, via Ponte Nuovo, 11, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 9-VI » ha dichiarato che quindici punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7093)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 568-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « B.G. » di Beccaro P. Antonio, in Vicenza, via Boselli, 13, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 568-VI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7094)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 98-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Marchiori Gino, in Vicenza, via G. Imperiali, 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 98-VI » ha dichiarato che cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7095)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 528-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Salin Giancarlo e F.lli, in Longare (Vicenza), via Chiesa, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 528-VI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7097)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, è stato approvato il regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari.

(7106)

Approvazione del regolamento organico per il personale dipendente del Consorzio autonomo del porto di Napoli

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, è stato approvato il regolamento organico del personale dipendente dal Consorzio autonomo del porto di Napoli.

(7107)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1976, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 63, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Giorgio Rossi, avverso il provvedimento n. 5511/S in data 17 novembre 1969 del provveditorato al porto di Venezia.

(7105)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1976 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi », in Roma, costituita in data 29 marzo 1967, per atto a rogito del notaio dott. Ettore Colabucci, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il rag. Guglielmo Ridolfi.

(7164)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « S. Francesco », in Latina

Con decreto ministeriale 3 giugno 1976, i poteri conferiti al dott. Elio Bartoli, commissario governativo della società cooperativa edilizia « S. Francesco », in Latina, sono stati prorogati fino al 30 ottobre 1976.

(7165)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo di Arsiero, in Arsiero

Con decreto ministeriale 7 giugno 1976 il dott. Giuseppe Facchin è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo di Arsiero, in Arsiero (Vicenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 2 gennaio 1970, in sostituzione del dott. Alberto Gasparella.

(7166)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei caratteri tipici e degli indirizzi di miglioramento della razza ovina Bergamasca

Con decreto ministeriale del 25 maggio 1976 sono stati approvati i caratteri tipici e gli indirizzi di miglioramento della razza ovina Bergamasca.

(7157)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 16 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	852,50	852,50	850,50	852,50	852,50	852,50	852,60	852,50	852,50	852,50
Dollaro canadese	874,60	874,60	872,50	874,60	875 —	874,60	875,10	874,60	874,60	874,60
Franco svizzero	347,39	347,39	347,60	347,39	346,50	347,35	347,22	347,39	347,39	347,40
Corona danese	139,75	139,75	140,25	139,75	140 —	139,70	139,90	139,75	139,75	139,75
Corona norvegese	154,21	154,21	154,25	154,21	154,50	154,20	154,20	154,21	154,21	154,20
Corona svedese	192 —	192 —	192,50	192 —	192 —	191,95	192,20	192 —	192 —	192 —
Fiorino olandese	312,28	312,28	312,50	312,28	312,25	312,25	312,27	312,28	312,28	312,30
Franco belga	21,57	21,57	21,55	21,57	21,57	21,55	21,579	21,57	21,57	21,60
Franco francese	180,23	180,23	180,30	180,23	180,25	180,20	180,25	180,23	180,23	180,25
Lira sterlina	1520,90	1520,90	1521 —	1520,90	1521 —	1520,95	1520,50	1520,90	1520,90	1520,90
Marco germanico	331,60	331,60	332,30	331,60	332 —	331,60	332,02	331,60	331,60	331,60
Scellino austriaco	46,36	46,36	46,33	46,36	46,34	46,35	46,36	46,36	46,36	46,35
Escudo portoghese	27,58	27,58	27,60	27,58	27,56	27,58	27,55	27,58	27,58	27,60
Peseta spagnola	12,565	12,565	12,55	12,565	12,56	12,55	12,57	12,565	12,565	12,56
Yen giapponese	2,8475	2,8475	2,85	2,8475	2,844	2,84	2,845	2,8475	2,8475	2,84

Media dei titoli del 16 giugno 1976

Rendita 5 % 1935	94,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,200
» 5 % (Ricostruzione)	95,800
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,100
» 5 % (Città di Trieste)	90,800
» 5 % (Beni esteri)	90,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,200
» 6 % » » 1972-87	83,025
» 9 % » » 1975-90	92,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,650
» poliennali 7 % 1978	89,675
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,600
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	87,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1976

Dollaro USA	852,55
Dollaro canadese	874,85
Franco svizzero	347,305
Corona danese	139,825
Corona norvegese	154,205
Corona svedese	192,10
Fiorino olandese	312,275
Franco belga	21,574
Franco francese	180,24
Lira sterlina	1520,70
Marco germanico	331,81
Scellino austriaco	46,36
Escudo portoghese	27,565
Peseta spagnola	12,567
Yen giapponese	2,846

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Grosseto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Grosseto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 10 aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1976
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 261

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Grosseto indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 21 giugno 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno . . .
nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . .

---

(1) *Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.*

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6892)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Isernia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Isernia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Isernia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 10 aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 260

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Isernia, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 21 giugno 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6893)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Campobasso

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato *negli istituti di prevenzione e di pena;*

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Campobasso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previsto nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'nteresse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 10 aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1976
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 259

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Campobasso indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 21 giugno 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6894)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a centonovantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Viste le leggi 23 ottobre 1960, n. 1196, e 11 aprile 1964, n. 264;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 188, di adeguamento dell'organico del personale di dattilografia della Corte dei conti;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a centonovantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti.

Dei suddetti posti, ottantasette, corrispondenti al terzo dei posti recati in aumento dell'organico, sono riservati, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale della Corte dei conti in possesso dei prescritti requisiti.

I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite; le donne coniugate dovranno far precedere il cognome da nubili;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminino la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescegliе un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 11 e 13 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di olre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre chè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della corte stessa, nonchè di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 16.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Roma il giorno 24 settembre 1976, alle ore 8.

Poichè, per lo svolgimento di detta prova saranno utilizzati più locali, l'indicazione degli stessi, con l'esatta ubicazione, nonchè la distribuzione dei candidati da assegnare a ciascuno di essi secondo la lettera iniziale del loro cognome, saranno precisate con successivo decreto del presidente della Corte dei conti che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 7 settembre* 1976.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o dal mancato accoglimento della domanda perchè non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, si presenteranno a sostenere la prova scritta, senza alcun preavviso o invito, nel giorno e nell'ora indicati al primo comma, presso la sede di esame, che sarà indicata, con riferimento alla lettera iniziale del loro cognome, nel cennato decreto che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 7 settembre* 1976.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 18.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni e modificazioni.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1976
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 392

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi possibilmente a macchina o in carattere stampatello, su carta da bollo da L. 700)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente dal (2) . . . . in . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centonovantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti indetto con decreto presidenziale 10 giugno 1976.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . (6)

---

(1) Le donne coniugate dovranno far precedere il cognome da nubili.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(7229)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici di alcuni concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte, definiti con esito negativo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 13-14 del 27 marzo-3 aprile 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici dei seguenti concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359, definiti con esito negativo:

laboratorio tecnologico, chimico e per gli apparecchi scientifici;

taglio e disegno tecnico;

taglio e la confezione;

tipografo compositore;

litografia e xilografia;

taglio;

plastica con la direzione dei laboratori della sezione arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

disegno dal vero e di composizione illustrativa per la calcografia.

(6791)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il provvedimento dell'assessore all'igiene e sanità - sicurezza sociale n. 12/34152 in data 25 luglio 1974 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai seguenti posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona alla data del 30 novembre 1973:

1) consorzio veterinario Dego (capo consorzio) - Piana Crixia - Giusvalla;

2) consorzio veterinario Pietra Ligure (capo consorzio) - Borgio Verezzi - Tovo S. Giacomo - Giustenice - Magliolo;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1798 del 4 agosto 1975 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso nonché la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Costatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281, nonchè l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Cruciani Renato	punti	73,250
2. Bellone Francesco	»	71,650
3. Piacenza Salvatore	»	62,450
4. Reggiani Guido	»	59,710
5. Vinai Mario	»	53,040
6. Gastaldi Riccardo	»	53,000
7. Viglizzo Giuseppe	»	52,000
8. Roggia Giovanni Pietro	punti	51,000
9. Fanin Roberto	»	50,500
10. Giacosa Pietro	»	50,000
11. Caldiani Carlo	»	46,500
12. Gallo Michele	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 5 maggio 1976

L'assessore: DOSIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio decreto n. 51 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1973;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascun concorrente risultato idoneo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Dichiara:

I seguenti candidati, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Cruciani Renato: consorzio veterinario Pietra Ligure (capo consorzio) Borgio Verezzi, Tovo S. Giacomo, Giustenice, Magliolo;

2) Bellone Francesco: consorzio veterinario Dego (capo consorzio) Piana Crixia, Giusvalla.

Il presente provvedimento sarà inscrito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del veterinario provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 5 maggio 1976

L'assessore: DOSIO

(6902)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02765 del 10 luglio 1975 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di ventotto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce al 30 novembre 1974;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute a norma di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 18 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Ciannamea dott. Leonardo, funzionario amministrativo in servizio presso la sezione di controllo di Lecce.

Componenti:

Lionetti dott. Leonardo, medico provinciale di Taranto;
Tafuro dott. Mario, direttore di sezione della prefettura di Lecce;
Salonna prof.ssa Leonilda, primario medico di ruolo presso l'ospedale generale di zona di Campi Salentina;
Palmarini dott. Osvaldo, primario ostetrico di ruolo presso l'ospedale generale regionale « V. Fazzi » di Lecce;
Federico dott. Giovanni, medico condotto di ruolo del comune di Taviano.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, funzionario amministrativo in servizio presso la sezione di controllo di Lecce.

La commissione, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo della prefettura di Lecce ed in quello dei comuni interessati.

Lecce, addì 31 maggio 1976

Il medico provinciale f.f.: RUSSO

(6903)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(7174)

OSPEDALE « S. SOLLECITO » DI MATELICA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;
un posto di assistente medico del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Matelica (Macerata).

(7176)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Matelica (Macerata).

(7316)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CORATO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corato (Bari).

(7175)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « E. MARAGLIANO » DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente medico igienista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico igienista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(7180)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(7181)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 aprile 1976, n. **44**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, concernenti l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 30 *aprile* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è aggiunto quanto segue:

« Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli.

In tali casi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « e di residenza ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, sono aggiunte le seguenti parole: « o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni alla costituzione del seggio oppure prima dell'inizio della votazione ».

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, dopo le parole « consegnato o trasmesso » sono aggiunte le seguenti: « tramite il comune ».

Art. 5.

L'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, è abrogato.

Per quanto compatibili, valgono le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Art. 6.

Nelle schede di votazione occorrenti per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonchè la gommatura sul lembo di chiusura.

Art. 7.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità stabilite dalla legislazione statale.

Art. 8.

Nel caso in cui le elezioni per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana si svolgano contemporaneamente a consultazioni elettorali per la Camera dei deputati o per il Senato o per i *referendum* popolari si applicano le seguenti disposizioni:

1) il manifesto di cui all'art. 11 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, modificato dall'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, sarà affisso nella stessa data in cui sarà effettuata l'affissione del manifesto per l'indizione dei comizi per le predette consultazioni;

2) terminate le operazioni di votazione di cui all'art. 47 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte di ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, dei plichi e dei sigilli delle urne, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto;

3) le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1951, n. 31, ad eccezione di quanto disposto dall'ultimo comma, non trovano applicazione;

4) lo scrutinio dei voti per le elezioni regionali avrà inizio subito dopo quello relativo alle predette consultazioni e dovrà essere ultimato entro 24 ore;

5) all'ufficio elettorale di sezione non viene fornito il plico sigillato contenente il bollo della sezione previsto dal n. 1 dell'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29. Tutte le operazioni di timbratura saranno effettuate con il bollo della sezione fornito dal Ministero dell'interno.

Art. 9.

Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 8, i seggi elettorali sono costituiti e composti in base alle norme della legislazione statale.

Il trattamento economico spettante al presidente, ai componenti ed al segretario del seggio sarà corrisposto nella misura prevista dall'art. 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, maggiorato di lire diecimila per il presidente e di lire cinquemila per ciascun componente ed il segretario, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 aprile 1976

BONFIGLIO

MURATORE

(6702)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761610)